



REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

A) ELEZIONE DEI CONSIGLIERI E REVISORI DEL FONDO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Indizioni delle elezioni

Almeno due mesi prima della conclusione del mandato dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo del Fondo (che avviene con l'approvazione del bilancio di esercizio), il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori della successiva consiliazione da parte dell'Assemblea degli Associati, informando le Organizzazioni Sindacali e tutti gli aderenti, anche per via telematica o a mezzo reti e liste informatiche alle quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare la propria candidatura entro il termine di venti giorni dall'invio della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le Organizzazioni Sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto tutti gli Associati al Fondo Pensione che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea.

Possono essere eletti tutti gli Associati al Fondo alla data di convocazione dell'Assemblea, nonché soggetti non associati al Fondo e/o non dipendenti dell'Azienda.

3. Esame delle candidature e formazione liste

Il Consiglio di amministrazione uscente provvede (anche, se del caso, tramite istituzione di apposita Commissione Elettorale) a verificare i requisiti di professionalità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente, dei candidati all'elezione di Consigliere di amministrazione e Revisore.

I Consiglieri di amministrazione e i Revisori risultati in possesso dei requisiti di professionalità e di eleggibilità verranno sottoposti alla Assemblea degli associati per l'elezione.

Devono essere eletti dall'Assemblea due Consiglieri e un Revisore. Per i Consiglieri possono essere previsti i supplenti in sostituzione degli eletti in caso di decadenza.

Per i Revisori verrà nominato un supplente, il quale - alternativamente - verrà eletto dall'assemblea o verrà designato dal datore di lavoro. In assenza di candidature per la componente dei lavoratori, il supplente verrà designato dal datore di lavoro.

In assenza di candidature pervenute dagli aderenti o in caso di candidature in numero insufficiente, il Presidente propone di confermare nella carica, con nuovo mandato, i Consiglieri o Revisori uscenti qualora non abbiano superato i limiti di mandato.



L'elenco dei candidati viene presentato agli Associati entro il termine di convocazione dell'Assemblea.

4. votazione e scrutini

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile dell'Assemblea degli Associati invita l'Assemblea ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, presentando le liste dei candidati. I componenti dell'assemblea presenti alla seduta, con distinte votazioni per ciascuna candidatura, a scrutinio palese e per alzata di mano, nessun voto contrario e con l'astensione degli Associati di volta in volta interessati, eleggono i componenti del Consiglio di amministrazione e dei Revisori per la durata di tre esercizi sociali.

È ammesso il voto per delega fino al numero di sei, pertanto il delegato eserciterà tanti voti quante sono le deleghe ricevute.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto subentra allo stesso il primo supplente, qualora indicato. Diversamente, valgono le disposizioni statutarie.

B) DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI E REVISORI DA PARTE DELL'AZIENDA

Il Consiglio di Amministrazione comunica all'Assemblea degli Associati i nominativi dei Consiglieri e dei Revisori designati dall'Azienda, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 24 dello Statuto del Fondo.

C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea degli Associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto del Fondo.